

**DAL 1° OTTOBRE POSSIBILE FATTURAZIONE ELETTRONICA PER GLI SCAMBI CON SAN MARINO – rif. Ns. circolare n. 36/2021**

L'articolo 12 D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019, **prevede che gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino**, di cui al decreto del Ministro delle finanze 24.12.1993, **debbano essere eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con apposito decreto** del Mef.

Con il **decreto 21.06.2021**, pubblicato nella GU n. 168 del 15.07.2021, sono state dettate le **modalità applicative della fatturazione elettronica tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italia**.

Il decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 2021: dalla medesima data cesseranno di avere efficacia le disposizioni precedenti, dettate dal richiamato **D.M. 24.12.1993**.

Secondo quanto disciplinato dal **D.M. 21.06.2021**, in caso di cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra l'Italia e San Marino, **le fatture e le eventuali note di variazione andranno emesse in formato elettronico utilizzando il sistema di interscambio (Sdl)**. Le cessioni di beni con trasporto o consegna nel territorio della Repubblica di San Marino (e i servizi connessi) **effettuate da parte dei soggetti passivi Iva residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione** agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, **sono non imponibili Iva** ai sensi degli articoli 8 e 9, in base al richiamo posto dall'articolo 71 D.P.R. 633/1972.

Ai fini Iva, le **cessioni** (o gli acquisti) **di beni si considerano effettuate all'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto**.

Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono **in un momento successivo alla consegna o spedizione**, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e **comunque dopo il decorso di un anno** dalla consegna o spedizione. Se **anteriamente al verificarsi degli eventi di cui sopra** o, indipendentemente da essi sia **emessa fattura** o sia **pagato in tutto o in parte il corrispettivo**, l'operazione **si considera effettuata**, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

Le fatture relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, **emesse in formato elettronico dal cedente italiano** nei confronti di operatori economici di San Marino, vanno spedite allo Sdl **con Natura operazione N3.3**.

Lo Sdl **trasmette il file Xml all'ufficio tributario di San Marino** che, dopo aver verificato il **regolare assolvimento dell'imposta sull'importazione, convalida la regolarità della fattura** e comunica l'esito del controllo al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. L'operatore economico italiano **visualizza telematicamente l'esito del controllo effettuato dall'ufficio tributario di San Marino** attraverso un **apposito canale telematico** messo a disposizione dalla stessa Agenzia delle entrate.

Se **entro i quattro mesi successivi all'emissione della fattura**, l'ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, l'operatore economico italiano, **nei trenta giorni successivi emette nota di variazione**, ai sensi dell'articolo 26, c. 1, D.P.R. 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

L'emissione della fattura in formato elettronico **resta non obbligatoria per le ipotesi di esclusione previste da specifiche disposizioni di legge**.

In tal caso, il cedente italiano:

- **emette la fattura cartacea** in **tre esemplari**, due dei quali sono consegnati al cessionario;
- **riceve dal cessionario sammarinese, entro quattro mesi dall'emissione della fattura**, un esemplare della **fattura cartacea vidimata** con l'indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura **"Rep. di San Marino – Uff. tributario"**.

Sul versante degli **acquisti**, invece, le fatture elettroniche **emesse da operatori economici di San Marino** per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, **sono trasmesse dall'ufficio tributario allo Sdl**, il quale le **recapita al cessionario** che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, **le fatture elettroniche ricevute**.

Si ricorda che, nell'ambito degli acquisti di beni, **la fattura può arrivare con Iva o senza**:

- nel primo caso – **fattura con addebito dell'imposta** – l'Iva è **versata dall'operatore sammarinese all'ufficio tributario**, che riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio, in formato elettronico, gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti, affinché l'Agenzia possa svolgere le verifiche del caso.

L'**esito positivo del controllo** da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate è reso noto telematicamente anche al cessionario: **solo da tale momento l'acquirente italiano può operare la detrazione dell'imposta** assolta sull'acquisto;

- nel secondo caso – **fattura senza addebito dell'imposta** – l'operatore economico italiano che riceve il file xml della fattura tramite Sdl è tenuto ad **assolvere l'Iva ai sensi dell'articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta** con le modalità previste dall'Agenzia delle entrate (**Tipo documento TD19**).

Fino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra l'Italia e San Marino, **la fattura può essere emessa e ricevuta in formato elettronico o cartaceo**; a decorrere **dal 1° luglio 2022 le fatture andranno emesse e accettate esclusivamente in formato elettronico**, fermo restando le ipotesi di **deroga** (*contribuenti italiani o sammarinesi esclusi dall'ambito della fatturazione elettronica*).



Come comunicato con ns. circolare n. 36/2021 soprariportata, dal prossimo 1° ottobre 2021 anche gli scambi con la Repubblica di San Marino potranno essere documentati tramite fattura elettronica, al pari degli scambi interni.

L'articolo 12, D.L. 34/2019 e l'articolo 21 del più recente D.M. 21 giugno 2021 rinviavano ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate la definizione delle regole tecniche per l'attuazione della nuova disciplina.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 211273 del 5 agosto 2021, atteso, ha fornito le modalità tecniche per la predisposizione, trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche relative alle operazioni con controparti residenti nella Repubblica di San Marino, rinviando al provv. 30 aprile 2018 n. 89757 che già disciplina la fattura elettronica nei rapporti tra soggetti passivi IVA stabiliti in Italia. Di fatto, il provvedimento delle Entrate ha replicato, anche negli scambi con San Marino, le specifiche tecniche allegato al provvedimento, in ambito interno, la fatturazione elettronica B2B e B2C.

La fatturazione elettronica tra i due Stati avviene avvalendosi del **Sistema di Interscambio** e dei controlli operati, da un lato, dall'Ufficio tributario sammarinese, che è accreditato come "nodo attestato" al SdI stesso e dall'altro, dalla Direzione Provinciale di Pesaro Urbino.

In data 31 agosto 2021, l'Ufficio Tributario di San Marino ha reso noto il codice destinatario che dovrà essere utilizzato per le fatture elettroniche relative ai rapporti di scambio con la Repubblica italiana: **2R4GTO8**.

Pertanto, le fatture elettroniche B2B relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino vengono trasmesse dal Sistema di Interscambio all'Ufficio di San Marino, il quale nei quattro mesi successivi all'emissione comunica l'esito dei controlli sul documento, verificato il regolare assolvimento dell'imposta sull'importazione (*art. 7 comma 1 del DM 21 giugno 2021*).

Trascorso tale periodo, in caso mancata convalida della fattura, l'operazione è assoggettata a IVA e il soggetto passivo italiano, entro i successivi trenta giorni, è tenuto a emettere la nota di variazione in aumento ex art. 26 comma 1 del DPR 633/72.

È data facoltà di emettere fattura elettronica, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), anche per le prestazioni di servizi effettuate da operatori nazionali nei confronti degli operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino.

Il Sistema di Interscambio (SdI) trasmette la fattura elettronica all'ufficio tributario della Repubblica di San Marino, che la inoltra al committente.

Nel provvedimento direttoriale vengono evidenziate le indicazioni operative, attraverso il portale fatture e corrispettivi, che gli operatori nazionali già utilizzano per le fatture elettroniche tra operatori residenti, quindi:

- nel caso di cessioni di beni dall'Italia verso San Marino, oltre ai dati fiscali della fattura elettronica emessa, il cedente italiano visualizza la fattura elettronica inviata dallo stesso verso San Marino, con il relativo esito conseguente ai controlli effettuati dall'ufficio tributario di San Marino. In caso di esito negativo del controllo da parte dell'ufficio tributario di San Marino la cessione è assoggettata all'imposta con nota di variazione ai sensi dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972;
- nel caso di cessioni di beni da San Marino verso l'Italia – con addebito dell'imposta – oltre ai dati fiscali della fattura elettronica ricevuta, il cessionario italiano visualizza i dati della fattura elettronica inviata dall'operatore sammarinese, oltre all'informazione dell'esito positivo dei controlli effettuati dal competente ufficio dell'Agenzia, al fine di poter procedere alla detrazione dell'imposta;
- in caso di cessioni di beni verso l'Italia senza addebito dell'imposta, l'informazione dell'esito positivo dei controlli effettuati dal competente ufficio dell'Agenzia delle entrate consente, al cessionario italiano soggetto passivo Iva, di procedere al versamento dell'imposta.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani